

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

CXXVII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 LUGLIO 1957

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **VALSECCHI**

INDICE		PAG.
Congedi:		
PRESIDENTE	1565	
Disegni di legge (Discussione e approvazione):		
Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Gaetano De Sanctis. (Approvato dal Senato). (2870)	1566	
PRESIDENTE	1566	
BERLOFFA, <i>Relatore</i>	1566	
CHIARAMELLO	1566	
FALETRA	1566	
RONZA	1566	
BIMA	1566	
AMATUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1566	
Vendita a trattativa privata alla provincia di Roma del compendio immobiliare appartenente al patrimonio dello Stato, sito in Roma, Via Boncompagni 20, 20/a, 22 e 24. (2895)	1567	
PRESIDENTE	1567, 1568,	1569
CAVALLARO NICOLA, <i>Relatore</i>	1567	
BIMA	1567	
MERIZZI	1567	
CHIARAMELLO	1567	
FACCHIN	1568,	1569
NATALI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1568	
AMATUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1568,	1569
BERZANTI	1568	
Proposta di legge (Discussione e rinvio):		
Senatori BENEDETTI e LORENZI. Modifica dell'articolo 35 della legge 11 aprile 1955, n. 574, per consentire l'iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali degli Uffici sanitari e dei medici addetti agli uffici sanitari comunali ed ai laboratori provinciali di igiene e profilassi (Approvata dalla XI Commissione permanente del Senato). (2290)	1569	1570
PRESIDENTE	1569,	1570
BERLOFFA, <i>Relatore</i>	1569,	1570
RONZA	1570	
CHIARAMELLO	1570	
AMATUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1570,	1571
GENNAI TONIETTI ERISIA	1570	
FACCHIN	1571	
FALETRA	1571	
BIMA	1571	
PIERACCINI	1571	
Votazione segreta:		
PRESIDENTE	1571	
La seduta comincia alle 10,05.		
TURNATURI, <i>Segretario</i> , dà lettura del processo verbale della seduta precedente. (È approvato).		
Congedi.		
PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo il Presidente della nostra Commissione, onorevole Ferreri Pietro, nonché il deputato Marzotto.		

Discussione del disegno di legge: Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Gaetano De Sanctis. (Approvato dal Senato). (2870).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato della Repubblica. « Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Gaetano De Sanctis ».

Il relatore, onorevole Berloff, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BERLOFFA, *Relatore*. Il disegno di legge, presentato dal Presidente del Consiglio, onorevole Segni, di concerto col Ministro del tesoro mira a porre a carico del capitolo 494 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1956-57 le spese per i funerali del compianto senatore Gaetano De Sanctis. La spesa relativa si aggira sui tre milioni di lire.

Non posso far altro che appoggiare la proposta, data l'altissima figura dello scomparso senatore, che si vuole onorare con i funerali a spese dello Stato. Pertanto, propongo l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CHIARAMELLO. Approfito dell'inserimento all'ordine del giorno di questo provvedimento — all'approvazione del quale mi dichiaro senz'altro favorevole — per ovviare ad una grave dimenticanza in cui è incorsa la Camera dei deputati non commemorando degnamente e pubblicamente Gaetano De Sanctis. Gaetano De Sanctis è stata una delle più belle figure di italiano nel campo della cultura, nel campo politico e in quello privato. È stato veramente un maestro per noi, Gaetano De Sanctis, antifascista e uomo libero, per noi giovani a Torino, che in lui e Ruffini abbiamo sentito di avere due vessilli inammainabili. Gaetano De Sanctis non si piegò mai, non accettò di sottomettersi alla dittatura e, venuto a Roma, lasciò l'insegnamento dando a tutti un esempio da ammirare e da seguire.

Per questo intendo sanare una mancanza in cui è incorsa la nostra Assemblea, e commemoro l'illustre scomparso dinanzi alla nostra Commissione in occasione dell'approvazione di un provvedimento che rappresenta il minimo che lo Stato possa fare per onorare quest'uomo che tutto se stesso ha dato alla cultura costituendo in pari tempo un esempio di serietà e di alta moralità e che è stato maestro per tutti — se non nel campo scola-

stico — nel campo della vita, nel vero senso della parola.

FALETRA. Noi siamo favorevoli all'approvazione del disegno di legge e ci associamo alla commemorazione, dell'illustre scomparso, fatta, con così commosse parole, dall'onorevole Chiaramello.

RONZA. A nome del Gruppo socialista mi associo alle nobili parole dell'onorevole Chiaramello, annunciando in pari tempo il voto favorevole al provvedimento.

BIMA. Mi associo a nome della Democrazia cristiana alle elevate parole dell'onorevole Chiaramello in memoria dell'illustre maestro Gaetano De Sanctis. Ebbi la fortuna di conoscere personalmente questa nobile figura dell'Ateneo torinese che non si piegò di fronte alla dittatura, dimostrando così la sua profonda coerenza non soltanto di storico ma anche di cittadino e dando un nobile esempio di come si possa servire non soltanto la cultura ma anche il paese in tempi difficili.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per tesoro*. Il Governo si associa alla commemorazione dell'illustre scomparso.

PRESIDENTE. Consentano anche al Presidente della Commissione di interpretare i sentimenti unanimi della Commissione verso questo grande italiano. De Sanctis è e sarà ricordato come maestro di vita nel vero senso umanistico della parola, maestro cioè non soltanto nel campo storico, ma anche nel campo dell'applicazione dei grandi principi di cui la storia stessa è maestra.

Rimangono a ricordo dell'opera di Gaetano De Sanctis le pagine meravigliose della sua *Storia dei greci* e della sua *Storia romana*. Né può essere obliata la grandezza del suo spirito libero ed indipendente. L'omaggio che noi rivolgiamo alla memoria dell'illustre senatore, non meno solenne di quello al quale avrebbe avuto diritto in Aula, si unisce a quello — altissimo — resogli dal Presidente della Repubblica.

Passiamo agli articoli che, non essendovi osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Sono assunte a carico dello Stato le spese per i funerali del senatore Gaetano De Sanctis. (È approvato).

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1957

ART. 2.

Alla spesa occorrente sarà provveduto mediante riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo n. 494 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1956-57.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle necessarie variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Vendita a trattativa privata alla provincia di Roma del compendio immobiliare appartenente al patrimonio dello Stato, sito in Roma, via Boncompagni 20, 20-a, 22 e 24. (2895).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge.

« Vendita a trattativa privata alla provincia di Roma del compendio immobiliare appartenente al patrimonio dello Stato, sito in Roma, via Boncompagni 20, 20-a, 22 e 24 ».

Il relatore, onorevole Cavallaro Nicola, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CAVALLARO NICOLA, *Relatore*. Il provvedimento in esame prevede l'autorizzazione al Ministro competente a procedere alla vendita a trattativa privata alla provincia di Roma di un immobile appartenente al patrimonio dello Stato, il cui valore supera il limite entro il quale, l'Amministrazione dello Stato, può, a termini di legge, vendere a trattativa privata i beni patrimoniali dello Stato.

L'edificio di cui trattasi venne utilizzato prima della guerra come sede del Convitto nazionale femminile. Fu requisito dalle forze militari alleate fino al novembre 1946, quando venne occupato dal liceo scientifico « Augusto Righi » istituito per far fronte alle esigenze derivanti dall'aumento della popolazione scolastica della capitale.

Per legge spetta all'Amministrazione provinciale l'onere della sistemazione degli istituti scientifici, ed è per questo che la provincia di Roma ha chiesto allo Stato di poter acquistare l'immobile al fine di apportarvi le opportune modifiche per renderlo più idoneo all'uso scolastico.

L'ufficio tecnico erariale ha attribuito al complesso immobiliare il valore di lire 202 milioni. L'articolo unico del provvedimento prevede che il pagamento di tale somma

venga effettuato dalla Provincia in 10 rate, di cui la prima dovrà essere pagata 10 giorni dopo l'avvenuta stipulazione del contratto di vendita.

Si tratta di un provvedimento che ha lo scopo di facilitare la soluzione del problema scolastico della capitale e ritengo quindi che la nostra Commissione debba approvarlo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BIMA. Sono favorevole al provvedimento e mi auguro che il Ministro delle finanze, come ha ritenuto opportuno cedere questo immobile — che non serve più all'amministrazione dello Stato — affinché esso sia destinato ad uno scopo di così elevata utilità, analogamente si comporti nei riguardi di immobili che purtroppo stanno andando in rovina nella mia provincia e per i quali le continue richieste d'acquisto, che vengono avanzate dall'Amministrazione provinciale rimangono lettera morta, mentre i suddetti immobili potrebbero essere molto proficuamente utilizzati qualora venissero sdemanializzati e venduti.

MERIZZI. Desidererei conoscere la misura dell'area occupata dal compendio immobiliare di cui si tratta, perché sapendo approssimativamente il prezzo delle aree site in via Boncompagni, mi vorrei rendere conto della convenienza della vendita. Comprendo che occorra tener presente, nella fissazione del prezzo, la destinazione di utilità pubblica che si intende dare stabilmente al complesso, tuttavia non bisogna dimenticare che trattandosi di patrimonio dello Stato dobbiamo valutare i criteri sia finanziari che economici della cessione.

L'ufficio tecnico erariale ha valutato in 202 milioni il valore del complesso immobiliare, pagabili in dieci annualità al tasso del 5 per cento. Le condizioni finanziarie non sono certo favorevoli al cedente: vorremmo almeno conoscere l'area occupata e convincerci della convenienza dell'operazione dal punto di vista patrimoniale.

CHIARAMELLO. Debbo rilevare che spesso approviamo dei provvedimenti di carattere patrimoniale. In proposito vorrei invocare l'emanazione di norme precise in materia, in quanto abbiamo proprio a Roma una infinità di uffici pubblici collocati in case private dove si pagano altissimi canoni di affitto, mentre vengono alienati vecchi palazzi di proprietà demaniale.

Ciò non implica che sia contrario al provvedimento perché di esso viene, in definitiva, a beneficiare un ente pubblico: la provincia di

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1957

Roma che lo ha destinato a sede di un noto liceo scientifico, tuttavia occorrono norme precise.

La nostra Commissione ebbe anche a richiamare l'attenzione del Governo, sull'alienazione di beni demaniali riguardo ai quali non è stato fatto quel minimo indispensabile per mantenerli in efficienza.

La mia osservazione è di carattere generale, e si riferisce anche al provvedimento successivo recante il numero 2909.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vorrei prima di tutto osservare che, per quanto si riferisce ai beni dello Stato — che sono distinti in demanio pubblico ed in beni patrimoniali — si era rimasti d'accordo col Ministro delle finanze di tenere una seduta — o alcune sedute se fosse stato necessario — per poter discutere questa materia. Penso che la promessa sarà comunque mantenuta, ad ogni modo mi renderò nuovamente interprete del desiderio espresso dalla Commissione presso il Ministro competente augurandomi che in quella occasione si parli non solo del demanio ma anche del patrimonio dello Stato.

Fatta questa osservazione relativa al passato, ma che è una speranza per l'avvenire, per quanto riguarda la misura dell'area, non posso che dar la parola all'onorevole rappresentante del Governo nella speranza che possa rispondere alla richiesta di precisazioni dell'onorevole Merizzi.

Vorrei aggiungere, a questo proposito, che la legge di contabilità dello Stato in materia di vendita di patrimonio fa esplicito riferimento al prezzo di mercato. Ritengo che l'osservazione dell'onorevole Merizzi si riferisca a questo punto.

FACCHIN. Ritengo che, indubbiamente, la stima fatta dall'ufficio tecnico erariale abbia seguito un criterio, in relazione proprio alla particolare destinazione dell'area in questione dell'immobile che su essa sorge, criterio che sarebbe stato senza dubbio assai diverso qualora vi fosse stata la possibilità di adibire la costruzione ad usi civili, il che avrebbe consentito la realizzazione di cifre superiori.

Ora, se è vero — come ritengo — che la stima fatta dall'ufficio tecnico erariale risponda al criterio della destinazione dell'immobile a quel determinato uso pubblico, penso che dovremmo inserire nell'autorizzazione alla vendita una clausola che faccia obbligo alla provincia di Roma di mantenere la destinazione dell'area che intende acquistare a fini pubblici. Tale clausola potrebbe essere

inserita nel provvedimento stesso attualmente in discussione.

PRESIDENTE. Faccio osservare che l'acquirente è l'Amministrazione provinciale e che quindi la destinazione a fini pubblici del bene acquistato è sottintesa.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non sono in grado di rispondere con esattezza alla richiesta relativa alla misura dell'area occupata dal complesso di via Boncompagni. Desidero tuttavia richiamarmi all'osservazione fatta poco fa per cui indubbiamente nella stima dell'ufficio tecnico erariale si è tenuto conto della destinazione attuale dell'immobile e della destinazione che logicamente verrà ad assumere a cessione avvenuta.

Desidererei nuovamente sottolineare questo lato della questione. Non è che qui si effettuino operazioni di carattere commerciale, o di investimento, o di speculazione. Noi cediamo all'Amministrazione provinciale di Roma — la quale per legge ha l'obbligo della manutenzione e della sistemazione degli edifici scolastici — un immobile già occupato da un liceo. La valutazione effettuata dall'Ufficio tecnico erariale non ha potuto non tener conto della destinazione di questo complesso immobiliare, anche se il valore che gli viene attribuito è già di per sé rilevante. E credo con questa osservazione di aver risposto alle preoccupazioni dell'onorevole Merizzi. Per quel che riguarda la proposta dell'onorevole Facchin, relativa ad un emendamento aggiuntivo in cui si vincoli praticamente il compendio immobiliare alla destinazione attuale, non ho nessuna difficoltà ad accettarlo, per quanto mi sembri sia superfluo in relazione alle finalità specifiche che nella relazione al disegno di legge sono sottolineate.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Ministero del tesoro è favorevole al provvedimento, tuttavia fa rilevare come nella relazione è detto che il pagamento dei 202 milioni sarà effettuato in dieci rate, la prima delle quali dovrà essere pagata entro 10 giorni dalla approvazione dell'atto di cessione. Questa clausola non risulta trasferita nell'articolo unico oggetto del nostro esame, per cui presento il seguente emendamento aggiuntivo al primo comma:

« La prima rata di annualità sarà pagata entro 10 giorni dalla approvazione del contratto di compra vendita ».

BERZANTI. Mi sembra superfluo l'inserimento di questo emendamento. A mio parere la clausola relativa al pagamento della

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1957

prima annualità dovrebbe venire inserita nel contratto.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo ritira l'emendamento.

FACCHIN. Anch'io rinuncio a presentare il mio emendamento. Desidero che questa rinuncia sia interpretata come una prova di fiducia nei riguardi dell'Amministrazione provinciale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo unico:

«È autorizzata la vendita, a trattativa privata in favore della provincia di Roma del compendio immobiliare appartenente al patrimonio dello Stato, sito in Roma, Via Boncompagni nn. 20, 20-A, 22 e 24, costituito da un edificio a cinque piani, autorimessa, tettoia ed annesso giardino, per il prezzo di lire 202.000.000 rateizzato in dieci annualità con gli interessi legali a scalare sulle rate dilazionate.

Il Ministro delle finanze provvederà all'approvazione del relativo atto con proprio decreto».

Trattandosi di articolo unico, e non essendovi osservazioni o emendamenti, il disegno di legge sarà direttamente votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Benedetti e Lorenzi: Modifica dell'articolo 35 della legge 11 aprile 1955, n. 379, per consentire l'iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, degli ufficiali sanitari e dei medici addetti agli uffici sanitari comunali ed ai laboratori provinciali di igiene e profilassi. (Approvata dalla XI Commissione permanente del Senato). (2290).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Benedetti e Lorenzi, già approvata dalla XI Commissione permanente del Senato: «Modifica dell'articolo 35 della legge 11 aprile 1955, n. 379, per consentire la iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, degli ufficiali sanitari e dei medici addetti agli uffici sanitari comunali ed ai laboratori provinciali di igiene e profilassi».

Il relatore, onorevole Berloff, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BERLOFFA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, nell'articolo 35, primo e secondo comma, della legge 11 aprile 1955, n. 379, è stato disposto il passaggio di iscrizione dalla Cassa per la pensione dei sanitari alla Cassa per le pensioni ai dipendenti enti locali dei sovrintendenti sanitari degli istituti ospedalieri. Analogo beneficio è stato disposto con il terzo comma dello stesso articolo 35 a favore del personale laureato in medicina e chirurgia dipendente da uno degli enti ed istituti contemplati dall'articolo 3, comma primo, purché detti dipendenti non esplicino — dice la legge — l'esercizio della professione medico chirurgica e non abbiano facoltà, in applicazione delle disposizioni di legge o regolamentari degli enti ed istituti stessi, di esplicare fuori servizio tale esercizio.

A differenza che nel primo comma, cioè, per l'applicazione del terzo comma si è data, da parte degli enti interessati, una interpretazione restrittiva ed è prevalsa la tesi che ha reso praticamente inoperante le disposizioni stesse nei confronti degli ufficiali sanitari e dei medici addetti agli uffici sanitari degli enti locali, i quali erano in origine i beneficiari della norma stessa.

La proposta di legge in esame, composta di un articolo unico, tende a chiarire, ulteriormente, che il terzo comma dell'articolo 35 della legge 11 aprile 1955, n. 379, praticamente, ammetteva alla Cassa di previdenza dei dipendenti enti locali anche questi laureati in medicina e chirurgia dipendenti degli enti locali stessi purché non esplicassero una attività professionale nell'esercizio delle loro funzioni e che comunque — e questo sembra il lato più interessante e più vincolativo — fossero nella impossibilità, per espresso divieto insito nel rapporto di lavoro, di esercitare la professione fuori del servizio.

Sostanzialmente si cerca di stabilire in modo preciso che un laureato in medicina e chirurgia che non sia libero di esplicare la propria professione ma dipende, come un qualsiasi laureato di gruppo A, da un ente locale — comune od altro ente — possa usufruire di quei maggiori benefici della Cassa pensioni dei dipendenti enti locali invece di essere iscritto — come ora accade — alla Cassa dei sanitari che, per essere regolata in altro modo, e, per essere alimentata dai soli contributi dei soci, corrisponde un trattamento di quiescenza o di pensione molto inferiore a quello corrisposto dalla prima.

Credo che si possa, tranquillamente, appoggiare questa proposta di legge sempreché

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1957

sia possibile — non sono un tecnico della materia, quindi non so se lo sia — limitare l'estensione di questo provvedimento a coloro che non hanno alcuna possibilità di svolgere attività professionale, ché altrimenti altre categorie rivendicherebbero, a loro volta, il diritto ad essere iscritte alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali. Si tratta di arrivare a stabilire una norma che eviti gli abusi ma, nello stesso tempo, stabilisca una sanatoria per i laureati in medicina e chirurgia dipendenti dagli enti locali.

Aggiungo che, in altra sede, sono stati proposti degli emendamenti alla disposizione, cosa che eviterò di fare per non tornare a sollevare tutta la discussione. Abbiamo la fortuna di avere nella nostra Commissione dei colleghi con larga esperienza in materia e non posso far altro che lasciar loro la parola nella speranza che il provvedimento in esame sia approvato per mantenere in vita lo spirito della famosa legge da noi approvata e con la quale si voleva sanare l'ingiustizia secondo la quale alcune persone per il solo fatto di essere laureate in medicina non vengono ad usufruire dei maggiori benefici della Cassa dipendenti enti locali, pur essendo a tutti gli effetti dipendenti dagli enti stessi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RONZA. Mi consta che vi sono state delle proteste da parte di alcuni comuni per i carichi che conseguirebbero agli enti locali dalla approvazione di una simile norma di legge.

BERLOFFA, Relatore. Sono previste delle convenzioni fra la Cassa dei sanitari e quella dei dipendenti enti locali. Non mancheranno eccezioni, ma a me consta che i comuni interessati, in quanto hanno alle loro dipendenze delle persone che si trovano nella strana situazione di essere esclusivamente dipendenti comunali mentre agli effetti del trattamento di pensione sono soggette ad un trattamento inferiore a quello di altri colleghi in servizio, si sono resi conto dell'ingiustizia e sono disposti a porvi rimedio anche se ciò comportasse, una volta tanto, una maggiore assunzione di oneri.

CHIARAMELLO. Il provvedimento sottoposto oggi al nostro esame è invocato da parecchio tempo anche per sanare la sperequazione che vede un direttore di istituto di igiene di grandi centri andare in pensione — perché laureato in medicina — con un massimo di 46 mila lire mensili, pur essendo magari libero docente universitario, mentre il segretario capo del comune usufruisce di un trat-

tamento di pensione che supera anche le 100 mila lire mensili. Questo dovrebbe spingerci a riesaminare tutta la situazione relativa alla benemerita classe sanitaria; ad ogni modo ed in tale attesa, ritengo che il provvedimento in esame debba essere approvato senza ulteriori indugi.

AMATUCCI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Onorevoli colleghi, questo disegno di legge, le cui finalità sono encomiabili, ha lo scopo di consentire l'iscrizione alla Cassa dei dipendenti enti locali — anziché alla Cassa dei sanitari — a quei medici dipendenti di enti locali che non possono, per disposizione di legge, esercitare la libera professione. Il Ministero del tesoro, fin dal settembre dello scorso anno, nominò una apposita commissione allo scopo di rivedere tutto il trattamento di quiescenza dei sanitari.

È troppo evidente che, con l'approvazione di questa legge, e senza provvedere alla disciplina di tutta la materia, si verrebbe a ridurre fortemente il numero degli iscritti alla Cassa dei sanitari ponendola forse in condizione di non poter più operare. Ecco perché chiedo, a nome del Governo, e dato che ormai è a buon punto il lavoro per la sistemazione definitiva delle pensioni ai sanitari, di voler sospendere l'esame del provvedimento di legge attualmente in discussione, fissando un termine massimo di un mese entro il quale il Governo sarà in grado di presentare un organico disegno di legge.

PRESIDENTE. Ci troviamo di fronte ad una proposta di sospensiva del rappresentante del Governo.

GENNAI TONIETTI ERISIA. Il provvedimento in esame non è né più né meno che una interpretazione esatta dell'articolo 35 della legge 11 aprile 1955, n. 379. Ora, le interpretazioni esatte sono sempre urgenti, e ci sarebbe da dolersi se questa interpretazione esatta non dovesse esser presa da noi in considerazione con la dovuta urgenza, quando risulta trasmessa dal Senato ormai da un anno.

Quella tale commissione cui fa cenno l'onorevole rappresentante del Governo esisteva già un anno fa, quindi mi pare che le relative conclusioni sarebbero già dovute pervenirci. Tuttavia mi pare che l'approvazione immediata del provvedimento in esame risponda anche ad una questione di dignità parlamentare perché l'articolo 35 della famosa legge che si intende modificare crea un susseguirsi di false interpretazioni. A mo' di esempio rileverò che l'ultimo comma, al quale non si è voluta dare una interpretazione favorevole all'iscrizione degli ufficiali sani-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1957

tari alla Cassa dipendenti enti locali, è in piena contraddizione col primo comma dell'articolo medesimo.

Quindi la questione della commissione governativa mi pare molto più vasta e al di fuori di quella che è la disposizione, attualmente all'esame della nostra Commissione e già approvata dal Senato, la quale non rappresenta né più né meno che la correzione di un errore nel quale è incorso il legislatore e che ha provocato l'assurdo di due impiegati nel medesimo ufficio sanitario, poniamo provinciale, uno dei quali, laureato in chimica, godrà dei benefici della Cassa dipendenti enti locali, mentre l'altro, per il solo fatto di essere laureato in medicina, verrà ad usufruire di una pensione che è pari ad un terzo di quella del collega che sta nello stesso ufficio ma possiede una diversa laurea.

Data questa assurdità palese e dato che la legge è già stata approvata da un anno dal Senato, e considerato infine, che un rinvio nell'imminenza delle ferie estive significherebbe un ulteriore ritardo di tre o quattro mesi, esprimo parere contrario al rinvio della discussione chiesto dal Governo.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Nel caso in cui venisse respinta la proposta di rinvio, sarei costretto a nome del Governo a chiedere la sospensione della discussione e la rimessione della proposta di legge all'Assemblea.

FACCHIN. Onorevoli colleghi, io sono favorevole all'accoglimento della proposta sospensiva avanzata dal Governo e contenuta nei limiti di un mese: anzi, aggiungo, entro un mese, perché noi ci riserviamo di presentare prima di tale termine le nostre conclusioni.

La onorevole Gennai Tonietti si è soffermata sulla necessità dell'approvazione urgente di questo provvedimento facendo presente che esso ci è già stato trasmesso da oltre un anno dal Senato. Ma se il Senato nel suo giudizio insindacabile ha ritenuto di non dovere attendere il risultato dei lavori di una commissione la quale aveva predisposti degli studi intorno a questo complesso problema, oggi noi ci troviamo, invece, di fronte alle conclusioni alle quali la commissione stessa è già pervenuta. E se il Governo si è impegnato a portarci, entro un mese e anche meno, queste conclusioni, penso che potremmo accedere al rinvio per aver la possibilità di un riesame organico di tutta la materia.

Con queste considerazioni mi pare che, almeno per deferenza verso il Governo, dovremmo accogliere la domanda di rinvio.

FALETRA. Non voglio guastare le argomentazioni della onorevole Gennai Tonietti con delle aggiunte. Noi siamo contrari ad ogni rinvio, anche perché da più di un anno questa proposta di legge giace dinanzi alla nostra Commissione e quindi non c'è nessuna ragione per accettare un ulteriore rinvio.

BIMA. Ho poco da aggiungere alle ragioni esaurientemente esposte dall'onorevole Facchin a favore dell'accoglimento della proposta governativa di rinvio della discussione. Vorrei solamente rilevare che il motivo che ha ispirato il senatore Benedetti a presentare la sua proposta di legge è quello di concedere ai medici un trattamento pensionistico più favorevole di quello di cui godono attualmente, a condizione che non esercitino la libera professione. Ora se il motivo, giuridicamente, può sussistere, dubito non poco che in pratica esso esista.

PIERACCINI. Proporrei una soluzione compromissoria, abbreviando il termine di dilazione richiesto dal Governo.

PRESIDENTE. Ritengo che se i competenti uffici ministeriali hanno già gli elementi necessari, dovrebbero essere in grado di formulare le loro proposte in un termine più breve. Propongo di rinviare la discussione della proposta di legge di una settimana.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Gaetano De Sanctis » (2870):

Presenti e votanti	38
Maggioranza	20
Voti favorevoli	38
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Vendita a trattativa privata alla provincia di Roma del compendio immobiliare appartenente al patrimonio dello Stato, sito in

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1957

Roma, via Boncompagni 20, 20-a, 22 e 24 »
(2895)

Presenti e votanti	38
Maggioranza	20
Voti favorevoli	37
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione

Amendola Pietro, Andò, Angelino Paolo, Angioy, Armosino, Assennato, Belotti, Berloffia, Berzanti, Bima, Carcaterra, Castelli Edgardo, Cavallaro Nicola, Chiaramello, De Martino Francesco, Facchin, Faletta, Gennai Tometti Erisia, Geremia, Ghislandi, Gua-

mento, Guggenberg, Longoni, Martinelli, Merizzi, Pieraccini, Preti, Raffaelli, Ricci Mario, Romano, Ronza, Roselli, Rosini, Schiratti, Tosi, Valsecchi, Vicentini, Walter.

Sono in congedo

Ferreri Pietro e Marzotto.

La seduta termina alle 11,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI